



COMUNE DI ALASSIO

STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, SPORTELLO DI CITTADINANZA E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DA RENDERSI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI ALASSIO-GARLEND.

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

STAZIONE APPALTANTE: **Comune di Alassio**, in qualità di **Stazione Appaltante qualificata** presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai livelli L1 e SF1, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. e Allegato II.4.

Piazza Libertà 3, 17021 Alassio (Savona) Tel. 0182-6021 Pec: comune.alassio@legalmail.it Sito internet: www.comunealassio.it – Sezione Bandi di gara

Con decisione a contrarre n. 841 del 1.12.2025 del Dirigente del II Settore, questa Amministrazione ha disposto di affidare il servizio di assistenza domiciliare, sportello di cittadinanza e servizio sociale professionale da rendersi per la gestione associata dei servizi sociali Alassio- Garlenda.

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., è la dott.ssa Ivana Sirtori - e-mail: ivana.sirtori@comune.alassio.sv.it – tel. 0182-602450.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. è il Servizio Gare ed Appalti - Responsabile Dott.ssa Lorella Rivaroli – e-mail: gare@comune.alassio.sv.it; lorella.rivaroli@comune.alassio.sv.it - tel. 0182-602211.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la PAD accessibile all’indirizzo <https://gare.comunealassio.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?>

L’affidamento avviene mediante procedura aperta, sopra soglia comunitaria, con applicazione del

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli art. 108, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. (di seguito anche "Codice").

La durata del procedimento prevista è pari a 9 (nove) mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'art. 1, commi 4 e 5, dell'Allegato II.3 del Codice.

Il servizio rientra tra quelli compresi nell'allegato XIV alla Direttiva 2014/24/UE, per i quali è stabilita dall'art. 14, comma 1, lett. d) del Codice specifica soglia.

Le disposizioni del presente disciplinare di gara prevalgono su tutte le disposizioni in contrasto o in contraddizione eventualmente presenti nella restante documentazione di gara, ai sensi dell'art. 82 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è nel Comune di Alassio e nel Comune di Garlenda.

NUTS ITC 31

CIG: B93E27AF40

CUI: S00277920096202600006

CPV: 85320000-8

1. PIATTAFORMA DI APPROVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

La procedura di gara viene espletata esclusivamente tramite l'utilizzo di apposita PAD a cui si accede attraverso il portale in dotazione al Comune di Alassio quale Stazione Appaltante qualificata.

Il link di accesso alla PAD è il seguente:

<https://gare.comunealassio.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del D.Lgs. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD. L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alle regole di gara ed a quanto previsto nella Guida per la presentazione di un'offerta telematica reperibile al seguente link:

https://gare.comunealassio.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp?_csrf=PEAIHWN NVFKQ0CESLWSWYM77DDDRGAYH

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle

predette circostanze che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per un periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante <https://www.comune.lassio.sv.it/it-it/home> unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La PAD garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate ed attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo ed il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nella sopra citata "Guida per la presentazione di un'offerta telematica" che costituisce parte integrante del presente disciplinare di gara.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano ad esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nella Guida per la presentazione di un'offerta telematica sopra citata, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni) nonché di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi od organizzazioni internazionali.

3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare l'offerta è necessario accedere alla PAD. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

4. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara e disciplinare di gara
- Capitolato d'oneri
- Allegato 1 "Elenco del personale" al capitolato d'oneri
- Schema di contratto
- Modello A) Domanda di partecipazione
- Modello B) Dichiarazioni di cui agli art.li 94, 95, 96 e 98 del Codice
- D.G.U.E.
- Modello C) Dichiarazione titolare effettivo
- Modello D) Progetto di riassorbimento del personale
- Modello E) Dichiarazione di avvalimento dell'impresa ausiliaria ex art. 104, comma 4, del Codice
- Modello F) Dichiarazione di equivalenza CCNL ex art. 11, comma 4, del Codice
- Modello G) Offerta economica

Per una completa descrizione del servizio si rimanda al Capitolato d'oneri.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sulla PAD al seguente link:

<https://gare.comunealassio.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?>

5. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il **23.12.2025 ore 12:00**, attraverso la PAD "Appalti & Contratti e-procurement", previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentati in tempo utile sono fornite in formato elettronico sino a 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione, in forma anonima, sulla PAD.

Sulla PAD verranno altresì comunicate le date delle eventuali sedute pubbliche, successive alla prima.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente la PAD per verificare eventuali aggiornamenti senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione.

6. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici sono eseguite in conformità con quanto disposto dal D.Lgs. n. 82/2005, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del D.Lgs. n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,

6-ter, 6-quater, del D.Lgs. n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. La comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

7. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione dei servizi di assistenza domiciliare, sportello di cittadinanza e servizio sociale professionale da rendersi per la gestione associata dei servizi sociali Alassio-Garlanda, ai sensi e per gli effetti della L.R. 12/2006.

Tutte le caratteristiche generali e particolari del servizio sono specificate nel capitolato d'oneri.

Il presente appalto, ai sensi dell'art. 58 del Codice, è costituito da un unico lotto in considerazione della natura e della specificità del servizio, donde la previsione di efficienza prestazionale meglio garantita dall'unicità che impongano, giustificano o rendano anche sola opportuna una suddivisione in lotti, come indicato nella determina a contrarre citata in premessa.

L'importo stimato dell'appalto, per la durata di anni uno, relativo al servizio oggetto del presente appalto viene stimato in **€ 382.885,360** (diconsi euro trecentottantaduemilaottocentottantacinque/360) oltre IVA ai sensi di legge ed oneri accessori, così suddiviso:

DESCRIZIONE SERVIZI	P (Principale)	IMPORTO
	S (Secondaria)	
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILARE (SAD)	P	€ 205.281.440
SPORTELLLO DI CITTADINANZA	S	€ 94.536,000
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	S	€ 48.260,160
COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO, IVA ESCLUSA		€ 0,00

COSTI GENERALI 10% (spese di organizzazione, formazione, automezzi, informatici ecc.)	€ 34.807,760
<u>IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA</u>	<u>€ 382.885,360</u>
di cui costi della manodopera	€ 348.077,600

Il suddetto importo complessivo dell'appalto non è comprensivo degli oneri accessori come previsti dall'art. 3 del Capitolato d'oneri, relativi ai rimborsi chilometrici e al servizio lavanderia, specificamente:

- il rimborso chilometrico pari a € 0,34 per km oltre IVA se e in quanto dovuta (Km totali circa 40.000). Detto importo è riferito al costo di 1/5 del prezzo sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica <https://sisen.mase.gov.it/dgsaie/prezzi-mensili-carburanti> (tabella mese di ottobre 2025) e sarà aggiornato con periodicità annuale, nel caso di rinnovo del contratto come specificamente previsto all'art. 3 del capitolato d'oneri;
- l'importo di 3,96 oltre IVA se e in quanto dovuta, per ogni chilogrammo di biancheria lavata (chilogrammi presunti indicativi per servizio assistenza domiciliare n. 670 annui). Detto importo viene aggiornato all'indice ISTAT con periodicità annuale, nel caso di rinnovo del contratto come specificamente previsto all'art. 3 del capitolato d'oneri;

L'importo complessivo a base di gara per un anno, pari a € **382.885,360** escluso IVA, è determinato sulla base del costo orario del personale impiegato nel servizio, moltiplicato per il numero presunto delle ore di servizio che, tenuto conto di un numero presunto annuo di 14.612 ore, come meglio specificato nella tabella di cui all' art. 4 del capitolato d'oneri e dai costi generali, sotto riportata:

Descrizione del servizio	Profilo professionale e Livello	Ore sett.li	Ore annue	Costo orario (Iva esclusa)	Importo complessivo (IVA esclusa)
Assistenza Domiciliare	Coordinatore C3	8	416	€ 24,39	€ 10.146,240
Assistenza Domiciliare	Operatore socio-sanitario C1	140	7.280	€ 22,99	€ 167.367,200
Assistenza Domiciliare	Addetto all'assistenza base B1	25	1.300	€ 21,36	€ 27.768,00

TOTALE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE					€ 205.281,440
Sportello di cittadinanza	Impiegato di concetto D1	72	3.744	€ 25,25	€ 94.536,000
TOTALE SERVIZIO SPORTELLLO DI CITTADINANZA					€ 94.536,000
Servizio sociale professionale	Assistente sociale D2	36	1.872	€ 25,78	€ 48.260,160
TOTALE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE					€ 48.260,160
TOTALE					€ 348.077,600

N.B.: Il numero di ore di servizio ha valore puramente indicativo, ai soli fini della formulazione dell'offerta, che potrà variare tanto in aumento quanto in diminuzione, e pertanto non costituisce impegno per l'Amministrazione concedente.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, l'importo complessivo dell'appalto comprende i **costi della manodopera** che la Stazione appaltante ha stimato pari ad **€ 348.077,600** (100% del valore annuo presunto dell'appalto) calcolati sulla base dei seguenti elementi: costo orario del personale impiegato nel servizio appaltato CCNL di categoria Coop. Sociali approvato con DD n.30/2024, firmato il 14.06.2024, dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.

N.B.: Non sono ammissibili offerte che riportino un importo della manodopera inferiore ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, come previsto dall'art. 110, comma 4, lett. a) del Codice, in combinato disposto con quanto stabilito dall'art. 11 e dall'art. 41, commi 13 e 14, del richiamato Codice.

Ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, e dell'Allegato I.01 del Codice, il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il seguente: **C.C.N.L. Cooperative Sociali (codice T151) Contratto Collettivo Nazionale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo**, come indicato nell'art. 4 del Capitolato d'oneri e nella determina a contrarre citata in premessa.

Ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4, del Codice, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta, mediante compilazione del **modello ALL. F)**, un differente C.C.N.L. da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, si dà atto che, a seguito di preliminare valutazione, non sono stati rilevati rischi interferenti per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza e pertanto non è stato redatto il D.U.V.R.I; non sussistono conseguentemente costi della sicurezza per i rischi interferenziali, come indicato nell'art. 19 del Capitolato d'oneri.

L'importo a base di gara è al netto di IVA ed oneri accessori.

L'appalto è finanziato in parte con fondi comunitari "PON Inclusione" e "Fondo Speciale Ministeriale Equità dei servizi" e del bilancio comunale.

8. DURATA

L'affidamento della gestione del servizio in oggetto ha la durata di 1 (uno) anno, per il periodo dal 1.03.2026 al 28.02.2027.

L'Amministrazione si riserva la facoltà in seguito all'aggiudicazione di avviare il servizio nelle more della stipulazione del contratto, con le modalità definite all'art. 17, comma 8, del Codice, come indicato nell'art. 2 del Capitolato d'oneri.

N.B. Come previsto dall'art. 5 del Capitolato d'oneri, l'affidamento del servizio in oggetto potrà essere risolto anticipatamente qualora si rendesse necessario procedere all'attuazione delle disposizioni previste dal Piano Sociale Integrato Regionale (PSIR) 2024-26, con particolare riferimento alla gestione, a livello di Ambito Territoriale Sociale dei LEPS dei servizi sociali, garantendo comunque il rispetto delle normative vigenti e delle condizioni contrattuali in essere.

In casi eccezionali: il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

9. REVISIONE DEI PREZZI

È prevista la revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del Codice, come indicato nell'art. 27 del Capitolato d'oneri, a cui si rimanda.

10. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto: la Stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, per una durata massima pari a 6 (sei) mesi, ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a **€ 191.442,680**, escluso IVA ai sensi di legge, oltre oneri accessori.

Opzione di rinnovo del contratto: la Stazione appaltante si riserva di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata non superiore a anni 1 (uno) dalla data di scadenza, per un importo di **€ 382.885,360**, escluso IVA, oltre oneri accessori.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. In caso di attivazione della predetta opzione l'importo contrattuale potrà subire una variazione in aumento massima pari ad **€ 76.577,072**, così per ciascun servizio contabilizzata: Servizio di assistenza domiciliare

€45.161,917; Sportello di cittadinanza € 20.797,920; Servizio Sociale professionale € 10.617,235

Per quanto sopra evidenziato, **l'importo totale stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice** è pari ad **€ 1.033.790,472**, oltre Iva ai sensi di legge ed oneri accessori, così suddiviso:

Importo appalto per anni 1, escluso IVA e oneri accessori.	€ 382.885,360
Importo per opzione di proroga per 6 mesi	€ 191.442,680
Importo rinnovo appalto per massimo anni 1, escluso IVA e oneri accessori.	€ 382.885,360
Importo massimo del quinto d'obbligo in caso di variazioni in aumento	€ 76.577,072
IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO, escluso IVA e oneri accessori.	€ 1.033.790,472

11. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

E' fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi, tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale, a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 3 (tre) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

12. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE), fatto salvo quando previsto al punto 39.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati

personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice i requisiti di ordine generale di cui agli art.li 94 e 95 del Codice devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self Cleaning (Art. 96, comma 6 e 7 del Codice)

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli art.li 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. Self Cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative, di aver adottato provvedimenti concreti e di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE le cause ostative e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Non può avvalersi del Self-Cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di appalto, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziate, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione **dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165** a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel **protocollo di legalità/patto di integrità** ed il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Costituisce causa di esclusione ai sensi dell'art. 94, comma 5, lett. b) del Codice degli operatori economici dalla procedura di gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione della

domanda di partecipazione, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla **Legge 12 marzo 1999, n. 68**.

Ai sensi **dell'art. 1, comma 1, dell'Allegato II.3 del Codice**, gli operatori economici che occupano oltre 50 (cinquanta) dipendenti devono produrre, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ai sensi del comma 2 del citato art. 46, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi **dell'art. 1, comma 6, dell'Allegato II.3 del Codice**, sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta), che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021 o di cui all'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

13. REQUISITI DI ORDINE SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al FVOE, fatto salvo quanto previsto al punto 39.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 35 comma 5-bis del Codice gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dati personali, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 nonché per le altre finalità previste dal presente codice.

13.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) **Iscrizione nel Registro delle Imprese** della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per attività pertinente anche se non coincidente con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

- a) **(per le cooperative sociali e relativi consorzi)**: iscrizione alla Sezione A o C (se consorzio) dell'apposito Albo regionale ex L. 381/1991. Detti soggetti possono partecipare sia singolarmente che riuniti in consorzio di cooperative.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o

commerciali di cui all'Allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

13.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Esecuzione negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte, di **uno o più servizi analoghi** a quello in affidamento (servizio di assistenza domiciliare), anche a favore di soggetti privati, per un importo complessivo non inferiore a **€ 205.281,44**.

Per **servizi analoghi** si intendono, a titolo esemplificativo, residenze protette, RSA e centri diurni.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

14. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al punto 13.1 lett. a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo delle cooperative di cui al punto 13.1 lett. b) deve essere posseduto dagli operatori economici tenuti a tale iscrizione.

Requisiti di capacità tecnico professionale

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 13.2 deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice, al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

15. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al punto 13.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo delle cooperative di cui al punto 13.1 lett. b) deve essere posseduto dall'operatore economico tenuto a tale iscrizione.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica professionale sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorchè posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

16. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente punto 13.2 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente ed indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Nel caso di avvalimento finalizzato sia alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione che al miglioramento dell'offerta (c.d. avvalimento premiale), le parti devono stipulare due distinti contratti di avvalimento, uno per il prestito dei requisiti di partecipazione e l'altro per il prestito dei requisiti premiali. **Tale ultimo contratto è presentato nell'offerta tecnica.**

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente punto 13.1.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un

- proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, **per tutta la durata dell'appalto**, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

17. SUBAPPALTO

Il subappalto non è ammesso come stabilito dall'art. 21 del Capitolato d'oneri, a cui si rimanda.

18. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto, ai sensi dell'art. 57 e 102 del Codice, a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al precedente punto 7. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto: in tal caso il differente contratto deve essere indicato nella domanda di partecipazione e deve essere presentato il Modello ALL. F).

Fermo restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al precedente punto 7. A tal fine, l'elenco ed i dati relativi al personale attualmente impiegato dall'impresa uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'Allegato 1 al Capitolato d'oneri.

Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui sopra, il concorrente presenta nella Documentazione Amministrativa un **progetto di riassorbimento del personale** atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, utilizzando il modello **Allegato D**).

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto ad assicurare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

A tal fine gli O.E. indicano nella domanda di partecipazione (Modello Allegato A) le modalità con le quali intendono adempiere agli impegni di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'Allegato II.3 al Codice, il concorrente si impegna, in caso di

aggiudicazione dell'appalto, ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni necessarie all'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'**occupazione giovanile** sia all'**occupazione femminile**.

La violazione del suddetto obbligo determina, come previsto dal comma 6 dell'art. 1 del sopra citato Allegato II.3, l'applicazione delle penali di cui agli art.li 10.6 e 24 del Capitolato d'oneri.

Tale dichiarazione di impegno deve essere resa dall'operatore economico, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione (Modello Allegato A).

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.3 al Codice, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti e non superiore a 50 (cinquanta), non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una **relazione di genere** sulla situazione del **personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere tale relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La violazione del suddetto obbligo determina, come previsto dal comma 6 dell'art. 1 del sopra citato Allegato II.3, l'applicazione delle penali di cui agli art.li 10.6 e 24 del Capitolato d'oneri oltre all'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola o in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 (dodici) mesi a ulteriori procedure di affidamento.

Tale dichiarazione di impegno deve essere resa dall'operatore economico nella domanda di partecipazione (Modello Allegato A).

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'Allegato II.3 del Codice, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti, sono tenuti, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare alla Stazione appaltante, la **certificazione** di cui all'articolo 17 della **Legge 12 marzo 1999, n. 68** e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La violazione del suddetto obbligo determina, come previsto dal comma 6 dell'art. 1 del sopra citato Allegato II.3, l'applicazione delle penali di cui agli art.li 10.6 e 24 del Capitolato d'oneri.

Tale dichiarazione di impegno deve essere resa dall'operatore economico nella domanda di partecipazione (Modello Allegato A).

19. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€ 20.675,809**, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente Stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di

fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il servizio di Tesoreria del Comune - Banca Popolare di Sondrio di Alassio, IBAN:IT 30 E 05696 49240 000010000X79. Il bonifico deve specificare che trattasi di deposito cauzionale relativo alla procedura di gara in oggetto con indicazione del relativo CIG.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca d'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente; indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022, n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del

medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, se il Consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
 - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni ed inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

L'incameramento della garanzia provvisoria è conseguenza automatica del provvedimento di esclusione e, come tale, non suscettibile di valutazioni discrezionali da parte dell'Amministrazione in relazione ai singoli casi concreti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria **solo a condizione** che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta, mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte, risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa. In tal caso è onere dell'operatore economico dimostrare la data certa anteriore.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio la irregolarità derivante dalla presentazione di una garanzia provvisoria di importo insufficiente solo a condizione che la garanzia originaria sia stata costituita antecedentemente rispetto al termine di scadenza delle offerte.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

20. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è previsto.

21. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 (centosessantacinque/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 o successiva delibera pubblicata al

seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

La stazione appaltante verifica il pagamento del contributo prima della valutazione dell'offerta.

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento.

In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile e l'operatore economico è escluso dalla procedura di gara.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

N.B. Il presente disciplinare è impostato aderendo alla sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6/2025 che ritiene sanabile con soccorso istruttorio l'omesso pagamento del contributo ANAC anche se avvenuto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

22. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

Le offerte dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, entro e non oltre

le ore 13:00 del giorno 7.01.2026

La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto nel disciplinare di gara al punto 1.

22.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA

Per le istruzioni relative all'invio della documentazione amministrativa e dell'offerta economica si rinvia al documento "Guida alla presentazione delle offerte telematiche", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma, reperibile al seguente link: https://gare.comunealassio.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf.

L'offerta è composta da:

1) Documentazione amministrativa

2) Offerta tecnica

3) Offerta economica

I soggetti che intendono partecipare alla gara utilizzano i modelli messi a disposizione dalla stazione appaltante sulla PAD.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

La documentazione amministrativa dovrà essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta tecnica od economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e l'ora di inizio e la data e l'ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte.

La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione;
- **con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.**

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto ricevimento della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione ed indica gli operatori economici riuniti o consorziati. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche ed economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, la stazione appaltante indica le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

23. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata presentazione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.
- l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
- l'omessa presentazione del piano di riassorbimento del personale;
- l'omessa indicazione circa le modalità con le quali l'operatore economico intende rispettare le clausole sociali di cui all'art. 102, commi 1 e 2 del Codice (cfr. Consiglio di Stato n. 5174 del 3.01.2025);

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui

al punto del presente disciplinare di gara.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni, affinché siano rese integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto ed i soggetti che le devono rendere nella sezione della PAD.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

24. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione ed eventuale procura (**Mod. Allegato A**);
- 2) D.G.U.E.;
- 3) dichiarazioni ex art. 94, 95, 96 e 98 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. (**Mod. Allegato B**);
- 4) dichiarazione del titolare effettivo (**Mod. Allegato C**);
- 5) eventuali procure;
- 6) garanzia provvisoria;
- 7) eventuale copia della certificazione di cui all'art. 106, comma 8, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 8) ricevuta pagamento contributo ANAC secondo quanto specificato nel relativo paragrafo;
- 9) ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo sull'istanza di partecipazione di cui al DPR n. 642/1972, secondo quanto specificato al punto 24.1 del presente disciplinare di gara;
- 10) progetto di riassorbimento del personale dell'O.E. uscente, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale (**Mod. Allegato D**);
- 11) eventuale documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo punto 26 (**Mod. Allegato E**);
- 12) eventuale documentazione per i soggetti associati di cui al successivo punto 27;
- 13) eventuale: altra documentazione amministrativa ritenuta utile ai fini della gara.
- 14) [per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti]: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali ed ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera ed al consigliere regionale di parità.

24.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (MOD. ALL. A), EVENTUALE PROCURA, DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI EX ART. 94, 95 e 98 DEL D.LGS. 36/2023 (MOD. ALL. B) E DICHIARAZIONI DEL/I TITOLARE/I EFFETTIVO/I (MOD. ALL. C)

La domanda di partecipazione è redatta utilizzando il modello Allegato A

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'**imposta di bollo**.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT30E0569649240000010000X79 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

24.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL D.LGS.

24

Comune di Alassio - Stazione Appaltante Qualificata - Ufficio Gare, Appalti e Contratti

Sede: Piazza della Libertà n. 3 - 17021 Alassio (SV)

Tel. 0182/602211 - 284 - Mail: gare@comune.alassio.sv.it - Pec: comune.alassio@legalmail.it

12 GENNAIO 2019 N. 14

Il concorrente dichiara, nella domanda di partecipazione di cui al Modello A), ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera o\) del decreto legislativo succitato](#) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

24.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL D.G.U.E.

Il concorrente deve presentare il D.G.U.E. che va redatto sia nel modello PDF messo a disposizione dalla Stazione appaltante nella busta telematica amministrativa nonché, sempre attraverso la piattaforma telematica, nel modello M-DGUE del file XML eDGUE-IT response. Per le istruzioni relative alla compilazione e gestione attraverso la piattaforma telematica M-DGUE del file eDGUE-IT response da parte degli operatori economici, si rinvia al documento "Guida alla integrazione M-DGUE: compilazione del DGUE response dell'O.E.", reperibile al seguente link:

https://gare.comunealassio.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp?_csrf=5IWZGS77EV7YJOIYG8LXH6YIL706877

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del predetto art. 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 del Codice;

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice, commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti ed i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'art. 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta ed indica le misure di **self-cleaning** adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in

cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di ricorso all'avvalimento, il concorrente presenta, inoltre, il D.G.U.E. per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti previsti dalla presente lettera invito e disciplinare e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il D.G.U.E. deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE: da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete: da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili: dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

25. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, **allega**:

- 1) il D.G.U.E., sottoscritto digitalmente dalla impresa ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento dell'impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 104, comma 4, del Codice (**Mod. Allegato E**), sottoscritto digitalmente dalla ausiliaria;
- 3) il contratto di avvalimento, in originale o in copia autentica, nativo digitale e firmato digitalmente dalla impresa ausiliata e dalla impresa ausiliaria;
- 4) dichiarazioni integrative come indicato nel modello allegato B), sottoscritte digitalmente dalla impresa ausiliaria.

N.B.: Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, allegare documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

26. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di

servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;

- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti,

attestante:

a) *[Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:*

a. 1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

(o, in alternativa,)

a.2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

b) *[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*

b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi *[indicare le motivazioni]* e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

c) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*

- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da

d) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:*

- che è stato emesso il provvedimento *(indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario)* in data ... da parte di;

e) ***[solo per i consorzi stabili]*** di non partecipare a più di un consorzio stabile;

f) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

g) di partecipare in più di una forma, *[indicare quali]* e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

h) di avere prestatato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente *[indicare il nominativo]*,

che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

i) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

27. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella PAD secondo le modalità indicate nel documento "Guida alla presentazione delle offerte telematiche", a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste ai precedenti punti del presente disciplinare di gara e deve contenere, a pena di esclusione: la relazione tecnica dei servizi.

La relazione tecnica dei servizi, in formato PDF, contiene un progetto tecnico -organizzativo che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella al successivo punto 29 del presente disciplinare di gara, ogni elemento in modo completo ed analitico, senza richiami ad elementi non riscontrabili nella documentazione presentata che non saranno comunque valutati. Il progetto presentato dovrà essere rispettoso delle prescrizioni del Capitolato d'oneri e quindi immediatamente applicabile e realizzabile.

Al fine di agevolare l'esame dell'offerta tecnica, si invitano i concorrenti a strutturare la propria relazione tecnica seguendo l'ordine dei criteri di valutazione indicati al successivo punto 29 del presente disciplinare.

La predetta relazione tecnica dovrà essere composta da un massimo di **20 pagine (40 facciate)** redatta in fogli di formato A4, con carattere di scrittura non inferiore a 12, con margini di almeno 2 cm rispetto ai 4 bordi.

Non sono da computarsi nel conteggio delle facciate: la copertina, l'indice ed eventuali allegati. Sono ammessi esclusivamente gli eventuali allegati richiesti a comprova dell'offerta come indicato nella tabella dei criteri di valutazione dell'offerta stessa.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

(Eventuale) L'operatore economico che adotta un C.C.N.L. diverso da quello indicato al punto 7 del presente disciplinare di gara inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele **(Mod. ALL. F)** e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

(Eventuale) Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta: l'operatore economico inserisce il relativo contratto di avvalimento nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

(Eventuale) L'operatore economico, inoltre, allega all'offerta tecnica, per le finalità di cui al punto 42 "Accesso agli atti" del presente disciplinare di gara:

- una dichiarazione firmata digitalmente contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, motivando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- una copia firmata digitalmente della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle sole parti ritenute costituenti **segreti tecnici e commerciali**, anche risultanti da scoperte, innovazioni,

progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

(Avvertenza): qualora la dichiarazione di cui sopra non fosse presentata o, qualora presentata, si riferisse all'intera offerta tecnica senza adeguata e compiuta motivazione, l'offerta tecnica potrà essere oggetto di integrale ostensione a discrezione della Stazione appaltante senza che la stessa debba inoltrare alcuna ulteriore comunicazione.

Si evidenzia che tutti i miglioramenti offerti con l'offerta tecnica si intendono compresi nel prezzo offerto.

28. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce nella sezione relativa all'offerta economica della PAD, a pena di esclusione:

- **l'offerta economica**, utilizzando esclusivamente il modulo "Offerta Economica" di cui all'**Allegato G)** al presente disciplinare di gara, firmata digitalmente secondo le modalità indicate al precedente punto 24.1, che deve indicare, a pena di esclusione:

a) **ribasso percentuale** offerto sull'importo a base di gara di € 382.885,360, espresso in cifre ed in lettere, al netto degli oneri accessori e IVA e dovrà dettagliare, per ogni profilo professionale, le seguenti componenti, utili all'eventuale verifica dell'offerta anormalmente bassa:

- percentuale applicata ai costi generali;
- costo generale applicato al costo orario;
- costo orario totale offerto (costo orario da tabella ministero + % applicata ai costi generali)
- importo complessivo offerto.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere sia del ribasso percentuale applicato che dell'importo indicato dal concorrente, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere.

b) **i costi aziendali** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9, del Codice.

c) **costi della manodopera** impiegata nell'esecuzione dell'appalto ex art.108 comma 9, del Codice. Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera indicati al precedente punto 7 non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

L'offerta deve indicare anche l'accettazione dei seguenti oneri accessori e relative modalità di riconoscimento ed erogazione:

- a) il rimborso chilometrico pari a € 0,34 per km oltre IVA se e in quanto dovuta (Km totali circa 40.000). Detto importo è riferito al costo di 1/5 del prezzo sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica <https://sisen.mase.gov.it/dgsaie/prezzi-mensili-carburanti> (tabella mese di ottobre 2025) e sarà aggiornato con periodicità annuale, nel caso di rinnovo del contratto come specificamente previsto all'art. 3 del capitolato d'oneri;
- b) l'importo di 3,96 oltre IVA se e in quanto dovuta, per ogni chilogrammo di biancheria lavata (chilogrammi presunti indicativi per servizio assistenza domiciliare n. 670 annui). Detto importo viene aggiornato all'indice ISTAT con periodicità annuale, nel caso di rinnovo del contratto come

specificamente previsto all'art. 3 del capitolato d'oneri.

N.B.: Non sono ammissibili offerte che riportino un importo della manodopera inferiore ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, come previsto dall'art. 110, comma 4, lett. a) del Codice, in combinato disposto con quanto stabilito dall'art. 11 e dall'art. 41, commi 13 e 14, del richiamato Codice.

Pertanto, l'operatore economico che abbia indicato un importo della manodopera inferiore a quello stimato dalla Stazione Appaltante **deve allegare** all'offerta economica un documento che riporti le opportune giustificazioni a corredo della scelta adottata, illustrando le modalità con le quali è stato calcolato il costo della manodopera, onde consentire alla Stazione Appaltante di attivare il subprocedimento di verifica della congruità di tali costi ex art. 110 del Codice. In particolare, la Stazione appaltante deve verificare che tali costi non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, comma 13, del Codice. Resta inteso che i sopra citati giustificativi, se non già inseriti in sede di gara, verranno comunque richiesti all'aggiudicatario.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

29. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 108, comma 2, lett. a), del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica ed economica è effettuata da una Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 93 del Codice, in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO
Offerta tecnica	<i>max 80</i>
Offerta economica	<i>max 20</i>
TOTALE	100

Il punteggio massimo attribuibile è di 100 punti.

30. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:

	Criteri di valutazione	Sub -criteri di valutazione	Punti
A	Modalità organizzative e gestionali del servizio di assistenza domiciliare	1. fasi e modalità della presa in carico dell'utenza (max 3 punti) 2. ruolo del coordinatore e modalità operative (max 4 punti) 3. Procedure di passaggio e condivisione delle informazioni tra operatori (max 2 punti)	Max punti 12

		4. modalità di comunicazione variazioni del programma all'utente/famiglia (max 1 punto) 5. forme di raccordo ed integrazione con il Servizio Sociale Professionale (max 1 punto) 6. modalità di registrazione degli interventi, dei tempi di percorrenza necessari al raggiungimento delle sedi dove si svolge il servizio (max 1 punto)	
B	Modalità organizzative e gestionali dello sportello di cittadinanza	1. conoscenza delle caratteristiche dell'utenza e delle problematiche trattate dai servizi sociali comunali (max 3 punti) 2. Qualità, aggiornamento, delle informazioni fornite alla cittadinanza (strumenti, procedure aggiornamenti periodici) (max 2 punti) 3. Modalità di analisi delle richieste (max punti 1) 4. Attività di raccordo/supporto al servizio sociale professionale (max 2 punti) 5. Modalità di accoglienza, gestione degli accessi, appuntamenti/telefonate, strumenti tracciamento richieste, gestione picchi di utenza (max punti 2)	Max punti 10
C	Modalità organizzative e gestionali del Servizio Sociale professionale	1. metodologie utilizzate nell'organizzazione del lavoro (max 4 punti) 2. segretariato sociale e modalità di accesso al servizio da parte dell'utenza (max 1 punti) 3. modalità di raccordo e coordinamento con gli altri servizi territoriali (max 3 punti) 4. monitoraggio dei casi e valutazione degli esiti (max punti 2)	Max punti 10
D	Strategie comunicative	modalità di rapporto con gli utenti e le famiglie e strategie nelle varie fasi di espletamento dei servizi per la costruzione di relazioni positive	Max punti 4
E	Progetto di presa in carico personalizzata	Allegare al progetto un modello di PAI (Piano Assistenziale Individualizzato) sia per il Servizio di Assistenza domiciliare che per il Servizio Sociale professionale 1. Metodologia di valutazione del bisogno (max punti 2) 2. Definizione degli obiettivi assistenziali (max punti 2) 3. Aggiornamento del PAI (max punti 2)	Max punti 6
F	Innovazioni tecnologiche e strumenti di supporto all'assistenza	1. Disponibilità di sistemi di timbratura digitale (max punti 2) 2. reportistica informatizzata; monitoraggio delle presenze (max punti 3);	Max punti 5
G	Gestione delle	1. Capacità di analisi e definizione delle emergenze connesse ai servizi (max punti 2)	Max punti 3

	emergenze: capacità di definire le possibili emergenze ed efficacia delle conseguenti soluzioni proposte compresa la sostituzione del personale	2. Efficacia delle soluzioni operative per la gestione delle emergenze compresa la gestione delle sostituzioni del personale(max punti 1)	
H	Rapporto con il territorio relativamente ai servizi dell'appalto	1. Conoscenza del territorio, della rete dei servizi e delle risorse locali (max punti 5); 2. sinergie e collaborazioni proposte, purché definite da accordi specifici, chiari e con tempistiche attuative (max punti 3)	Max punti 8
I	Formazione	Sara valutato il programma di formazione relativo a tematiche socio-sanitarie: -ogni 7 ore di formazione punti 1 (max punti 3) - qualità del programma di formazione del personale (coerenza dei contenuti con i servizi, modalità di attuazione, chiarezza dell'organizzazione del piano formativo. (max punti 2)	Max punti 5
L	Personale	1. Modalità di gestione del personale con indicazione del sistema di sostituzione in caso di assenze, di turn-over, di monitoraggio dei livelli di stress e delle situazioni di burn out (max 2 punti) 2. Piano di valorizzazione del personale (max 2 punti) 3. Supervisione per i servizi di assistenza domiciliare e Sportello di cittadinanza : 1 punto ogni 4 ore di supervisione ad operatore (max punti 2) <i>Saranno valutate le strategie da adottarsi con l'esplicitazione <u>concreta</u> delle azioni organizzative e delle politiche sul personale tese a favorire la stabilità nel tempo e la prevenzione del burn out</i>	Max punti 6
M	Procedure di Monitoraggio e Valutazione	1. Piano di monitoraggio nelle fasi iniziali, in itinere e finale; strumenti utilizzati; standard di qualità e quantità proposti – max 2 punti 2. Modalità di gestione dei reclami e strumenti di rilevazione della soddisfazione dell'utenza (customer satisfaction) – max 1 punto	Max punti 3

N	Possesso della certificazione UNI/PdR 125:2022 “Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all’interno delle organizzazioni”.		Punti 2
0	Eventuali attività aggiuntive alle prestazioni di base e proposte innovative e migliorative	Saranno oggetto di valutazione ed attribuzione di un punteggio eventuali proposte migliorative e/o innovative anche sperimentali con oneri a carico dell’aggiudicatario. <i>Dette proposte non devono limitarsi ad enunciazioni generali ma devono essere concreti interventi che siano inerenti e coerenti con l’oggetto del presente affidamento. Si precisa che con riferimento alle proposte aggiuntive e migliorative che conseguono l’attribuzione del punteggio da parte della stazione appaltante, è fatto obbligo all’appaltatore di attuarle nei tempi concordati tra le parti</i>	Max punti 6

31. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER IL CALCOLO DELL’OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, da parte di ciascun commissario di gara, come da tabella di seguito riportata:

Valore	Coefficiente	Criteri di giudizio
OTTIMO	1,00	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto molto significativo, qualificante ed esaustivo rispetto a quanto indicato e richiesto dal Capitolato e dal Disciplinare.
BUONO	0,80	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto significativo e rilevante rispetto a quanto indicato e richiesto dal Capitolato e dal Disciplinare.

SUFFICIENTE	0,60	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto sufficientemente efficace rispetto a quanto indicato e richiesto dal Capitolato e dal Disciplinare.
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto parzialmente adeguato rispetto a quanto indicato e richiesto dal Capitolato e dal Disciplinare.
INSUFFICIENTE	0,20	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto poco pertinente e di scarsa rilevanza rispetto a quanto indicato e richiesto dal Capitolato e dal Disciplinare.
NON VALUTABILE	0,00	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto del tutto non trattato o non significativo rispetto a quanto indicato e richiesto dal Capitolato e dal Disciplinare.

Successivamente la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio e sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

La commissione terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio applicando il metodo **aggregativo-compensatore**, come di seguito specificato.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} * P_x$$

dove:

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*;

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*;

P_x = punteggio criterio X;

$x = 1, 2, \dots, n$ [indicare il valore di n. ovvero il numero dei criteri di valutazione];

Riparametrazione

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri e sub-criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

32. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER IL CALCOLO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per quanto riguarda l'offerta economica il punteggio verrà attribuito, per mezzo della PAD, con la seguente formula:

$$(Ra/Rmax) * Pmax$$

dove:

Ra = ribasso percentuale offerto dal concorrente "a" oggetto di valutazione;

Rmax = ribasso più elevato tra tutte le offerte pervenute;

Pmax = punteggio massimo offerta economica

33. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il punteggio di ciascuna offerta è dato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti per ciascun criterio. Il punteggio riparametrato relativo all'offerta tecnica sarà sommato al punteggio relativo all'offerta economica al fine dell'individuazione della migliore offerta, così determinato:

$$PTOT = PT + PE$$

dove:

a) PT = somma dei punti attribuiti all'Offerta Tecnica;

b) PE = somma dei punti attribuiti all'Offerta Economica.

34.COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Alassio nella sezione "Amministrazione trasparente" attraverso il collegamento al portale telematico.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche, anche "da remoto", che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la PAD.

Il RUP si avvale, su richiesta, dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

35. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La **prima seduta telematica** ha luogo il **giorno 8.01.2026 alle ore 8:30**.

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa
- delle offerte tecniche
- delle offerte economiche

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

La suddetta seduta telematica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti in modalità telematica attraverso la funzionalità "Comunicazioni" della PAD, tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Parimenti le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti con le stesse modalità di cui sopra.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza, anche in assenza di seduta pubblica, atteso che il caricamento della documentazione sul portale

medesimo consente di tracciare in maniera incontrovertibile ogni fase di gara garantendo anche l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti tanto la documentazione amministrativa che le offerte tecniche ed economiche (Cfr. TAR Lombardia, Sez. I, n. 296/2024; TAR Campania, Sez. IV, n. 1905/2022; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1700/2021; Delibera Anac n. 237/2022).

36. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara, presieduto dal RUP e coadiuvato dall'Ufficio Gare, Appalti e Contratti della Stazione appaltante del Comune di Alassio - in presenza o connessi da remoto - accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 23, se necessario.
- d) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

37. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicat nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La Commissione giudicatrice procede alla **riparametrizzazione** dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 31.

Al termine delle operazioni di cui sopra il portale telematico consente la prosecuzione della procedura di gara ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte e valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametrico numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 (tre) giorni dalla richiesta.

In caso di ulteriore parità sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio all'interno dei criteri dell'offerta tecnica relativo all'elemento A "Modalità organizzative e gestionali del servizio di assistenza domiciliare". Ed ancora, in caso di ulteriore parità sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio all'interno dei criteri dell'offerta tecnica relativo all'elemento B "Modalità organizzative e gestionali dello sportello di cittadinanza".

La richiesta è effettuata mediante la PAD.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio mediante la PAD.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga *l'ex aequo*, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in *ex aequo*) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando non abbia previsto espressamente tale possibilità.
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica, *ove prevista*.

38. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara (Cfr. Relazione al Codice dei Contratti pubblici D.Lgs. 36/2023 s.m.i.).

Il calcolo di cui sopra è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, anche avvalendosi della Commissione giudicatrice se necessario, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso inutilmente tale termine, la stazione appaltante valuterà in ogni caso la congruità dell'offerta sulla base degli elementi in proprio possesso.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

39. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele, con le modalità di cui all'art. 110 del Codice, in conformità all'Allegato I.01, nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso C.C.N.L. diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione appaltante, *ove prevista*;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal precedente punto 18.

Ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice, l'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi ed a riformulare la graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice. Si precisa che la predetta garanzia deve essere conforme agli schemi tipo contenuti nel D.M. 193 del 16.09.2022 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 291 del 14.12.2022. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di reintegrare la garanzia per gli importi di cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia dovuto eventualmente avvalersi durante l'esecuzione del contratto. In caso di RTP la garanzia definitiva è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti mandatori.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Resta ferma la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice. L'aggiudicatario è impegnato a dar seguito alla richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, confermando per iscritto l'efficacia della copertura.

Se del caso, l'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione appaltante, in base alle disposizioni di cui all'art. 18 del Codice. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, ivi comprese le imposte di registro e di bollo, relative alla stipula del contratto.

Qualora nel termine assegnato, la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di assegnare un termine perentorio scaduto il quale la stessa procederà:

- alla revoca dell'aggiudicazione;
- a nuova aggiudicazione all'operatore economico immediatamente successivo in graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare la documentazione precedentemente indicata.

In caso di interpello, ex art. 124, comma 1, del Codice, a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dell'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2 del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva:

- la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente per la Stazione Appaltante;
- di sospendere, annullare, revocare, re-indire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
- di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

40. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare all'Amministrazione aggiudicatrice:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

41. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento del Comune di Alassio e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante.

42. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato, ai sensi dell'art. 36 del Codice, in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita mediante accesso alla propria "Area riservata" della PAD nella Sezione "Espletamento della gara" – "Accesso agli atti e offerte".

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante accesso alla propria "Area riservata" della PAD nella Sezione "Espletamento della gara" – "Accesso agli atti e offerte".

La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati mediante la PAD.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei

concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Liguria nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Liguria nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33.

Ai sensi dell'art. 35 del Codice l'accesso agli atti è differito:

- nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla valutazione delle stesse e agli atti, dati e informazioni a questa presupposti, fino all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6, del Codice, la Stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà del caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

43. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Liguria.

44. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare, si precisa che:

Titolari del trattamento sono il Comune di Alassio ed il relativo dato di contatto è: Pec comune.alassio@legalmail.it Tel. 0182 6021;

a) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) per il Comune di

Alassio è l' Avv. Nadia Corà ed il relativo dato di contatto è : email: consulenza@entionline.it
tel.: 0376/803074

- b) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- c) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- d) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- e) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Alassio implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, a ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. e della Legge n. 241/90, ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, agli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- f) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- g) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE
Dott.ssa Roberta Ramoino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.